

22042/10
04 OTT 2010

CE 1033/10
AV. LACRITANO

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Prov.
Sillo
RATES
23-1-UG-2010

15905 Ben
IL GIUDICE DEL LAVORO

Sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 17.6.2010, Salvatore Mariarosaria, proponeva istanza ex art.

700 c.p.c. per il riconoscimento del loro diritto all'inserimento negli elenchi del personale precario dipendente del servizio sanitario regionale da stabilizzare ai sensi dell'art. 81 della Legge Regione Campania n. 1 del 2008, essendo in possesso del requisito all'uopo previsto di un'anzianità triennale nelle relative funzioni, evidenziando, ancora, sul piano del "periculum", l'estrema difficoltà del conseguimento della stabilità lavorativa nelle more di un ordinario giudizio di cognizione.

Costitutosi il contraddittorio, la Regione Campania chiedeva il rigetto della richiesta cautelare per mancanza delle condizioni di cui all'art. 700 c.p.c.

All'odierna udienza, il giudicante si è riservata la decisione.

Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che il ricorso ex art. 700 dell'odierno istante sia fondato e che debba essere emesso il chiesto provvedimento cautelare, ricorrendone le condizioni del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora".

Ed invero, la Legge Regione Campania n. 1/2008 prevede che possano proporre istanza diretta all'inserimento negli elenchi del personale precario del servizio sanitario regionale da stabilizzare i dipendenti che posseggano un'anzianità di servizio triennale con contratti a tempo determinato al 31.12.2006; che abbiano maturato detta anzianità triennale dopo la data del 31.12.2006 in virtù di contratti a tempo determinato stipulati entro il 29.9.2006; che abbiano, in ogni caso, maturato almeno tre anni di servizio con contratto a tempo determinato nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della Legge Regionale Campania n. 1/2006, ovvero nel periodo compreso tra il 5.2.2003 e il 5.2.2008 (data, quest'ultima, appunto, di entrata in vigore della Legge n. 1/2008 della Regione Campania).

Il comma 6 dell'art. 81 di detta ultima disposizione, dispone, poi che "L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5 è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata da curriculum del candidato e dalla documentazione attestante il rapporto

di lavoro a tempo determinato al 31.12.2006...”, ed il comma 4 stabilisce, a sua volta, che “Gli enti del servizio sanitario regionale, per avvalersi di quanto previsto dal comma 1, sono tenuti, ai sensi della legge 296/2006 a... individuare la consistenza organica del personale che alla data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato...”.

E' evidente, pertanto, che il tenore letterale della suddetta L. n. 1/2008 non lascia adito a dubbi circa l'indispensabilità del requisito dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31.12.2006 per il conseguimento del diritto all'inserimento negli elenchi del personale precario del servizio regionale sanitario da stabilizzare, il che è confermato dalla previsione in ordine alla necessità di “individuare la consistenza organica del personale che alla data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato...”, disposizione, questa, intesa evidentemente ad ancorare a tale epoca la effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, onde circoscrivere in tal senso la portata dell'intervento legislativo regionale sulla stabilizzazione in oggetto.

Nel caso di specie la ricorrente risulta essere in possesso di tutti i requisiti per l'inserimento nell'elenco dei dipendenti da stabilizzare, atteso che, per un verso, al momento della presentazione della relativa domanda, ovvero al 19.3.2008, aveva conseguito l'anzianità di tre anni di servizio in virtù di contratti a tempo determinato stipulati entro il 29.9.2006, e, per altro verso, risultava titolare di rapporto a tempo determinato in atto al 31.12.2006, come si evince dalla certificazione relativa ai contratti dalla stessa stipulati tra il 1998 e il 2006, prodotta in atti, dalla quale si ricava che dall'1.6.2006 al 31.1.2007 è stata in servizio con contratto a tempo determinato nel ruolo di infermiere professionale, cat. “D”.

In ordine, poi, al requisito del pericolo nel ritardo, va osservato che lo stesso può senz'altro ancorarsi alla estrema difficoltà per la istante di conseguire la stabilità lavorativa nelle more di un ordinario giudizio di cognizione, come peraltro affermato da questo Tribunale nel corso di analoghi giudizi cautelari.

Le predette considerazioni impongono, dunque, l'accoglimento del ricorso ex art. 70 c.p.c. oggi proposto dalla ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede: accoglie il ricorso ed ordina in via d'urgenza alla Regione Campania di inserire la ricorrente nell'elenco "Ammessi" - allegato A al decreto dirigenziale 27.5.2009 n. 58, relativo al personale da stabilizzare presso il Servizio Sanitario Regionale; condanna la Regione Campania alla spese della presente procedura, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario di difesa.

Si comunichi alle parti costituite a cura della Cancelleria.

Napoli, 16.7.2010

Il Giudice del lavoro
Dott. Antonio Ingrassia

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 21 LUG. 2010

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti
che spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al fine
di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della
di farvi quando ne siano richiesti
conforme all'originale esistente nella
Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, si
richiesta del.....

Napoli, 23 LUG. 2010

IL CANCELLIERE

V° per autentica
Napoli 23 LUG. 2010
Il Cancelliere

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. dell'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Napoli,
l'anno 2010 del giorno del mese di settembre su istanza della Sig.ra Salvatore Maria
Rosaria e del suo procuratore costituito Avv. Gianluca Sollo, ho notificato e dato copia dell'
ordinanza esecutiva DE 27652/10 del Tribunale di Napoli - in funzione di Giudice del Lavoro
alla:

***Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, dom.to per la
carica presso la sede in Napoli alla Via Santa Lucia***

perché ne abbia piena e legale scienza ad ogni effetto di Legge.

